

STUDIO LEGALE ZUCCARELLO – MONACIS

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA MAGENTA 36 – 10128 TORINO – TEL. 011.530.139 – 011.562.03.93 – FAX 011.515.82.87 – P.IVA 04754250019

E-mail: [info@zuccarellomonacis.it](mailto:info@zuccarellomonacis.it)

AVV. SEBASTIANO ZUCCARELLO  
AVV. LUCIA MONACIS

AVV. SILVIA CANNOVALE PALERMO  
DOTT. ANNA MARIA PATISSO  
DOTT. ANNA GARAVELLO

Torino, 16 aprile 2008

Egregio Signor  
Dott. Fabrizio Paletti  
SIVEMP

**Parere in merito allo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
recante: “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”.**

1. Oggetto del quesito.

Si chiede un raffronto tra il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 - recante *Definizione dei livelli essenziali di assistenza* (d’ora innanzi disciplina vigente) - e lo schema del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - recante *Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria* (d’ora innanzi ipotesi di nuova disciplina). In particolare si chiede se la nuova definizione dei LEA possa preludere a una riorganizzazione dei servizi veterinari diversa da quella attuale.

2. Il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1 – in particolare comma 2 – del d.lgs. n. 502 del 1992 il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza [...]. Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 347 del 2001, convertito con modificazioni dalla l. n. 405 del 2001: “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni”.

Ai fini di una risposta al quesito formulato è opportuno un raffronto tra i LEA erogati dai servizi veterinari in forza della disciplina vigente e i LEA che verranno o – meglio – dovrebbero essere erogati dagli stessi servizi in forza dell'ipotesi di nuova disciplina.

### 3. Valutazione comparativa tra disciplina vigente e l'ipotesi di nuova disciplina .

3.1. I LEA erogati dai servizi veterinari in forza della disciplina vigente sono specificati nell'Allegato n. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 al punto n. 4 rubricato *Sanità pubblica veterinaria*. Nell'ipotesi di nuova disciplina i LEA che dovrebbero essere erogati dai medesimi servizi si trovano specificati nel Capo II, rubricato *Prevenzione collettiva e sanità pubblica*. In particolare i LEA in questione si troverebbero suddivisi tra il punto n. 4 – rubricato *salute animale e igiene urbana* – e il punto n. 5 – rubricato invece *sicurezza alimentare – tutela dei consumatori*. Tali prestazioni sono specificate nell'Allegato n. 1.

Prima di procedere al raffronto analitico tra le due fonti normative è opportuna una premessa di metodo.

Come anticipato, la relazione che accompagna lo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante *Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria*, commentando il Capo II dello schema medesimo rinvia all'Allegato n. 1 che contiene l'elenco, per ciascuna attività, dei programmi e delle prestazioni garantiti dal Ssn. Peraltro la stessa relazione specifica che “*il provvedimento [deve supporre l'Allegato n. 1] non contiene sostanziali novità rispetto alla previsione del dPCM 2001, salvo una diversa aggregazione delle attività, una maggiore specificazione dei programmi, una più accentuata attenzione alla “sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi gli stili di vita sani ed i programmi organizzati di screenig” [...]. Per quello che rileva in questa sede deve sottolinearsi come la stessa ipotesi di nuova disciplina si qualifica come normativa che – sostanzialmente - non innova la precedente.* Alla luce di questa interpretazione autentica i contenuti della nuova ipotesi di disciplina andranno letti in continuità con l'attuale disciplina vigente.

3.2. Posta la premessa generale di cui al precedente punto si segnalano – sotto il profilo rigorosamente letterale e, al momento, a titolo meramente esemplificativo – le seguenti difformità che, nella prospettiva di una futura riorganizzazione dei servizi veterinari,

potrebbero assumere un certo rilievo. Non sembrano trovare immediata corrispondenza nella ipotesi di nuova disciplina:

- *Gli interventi di polizia veterinaria* - esplicitamente indicati dalla disciplina vigente al 3° punto del capo n. 4.1. della disciplina vigente, rubricato *Sanità animale*;
- *Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica*- esplicitamente indicata al 6° punto del capo n. 4.2. della disciplina vigente, rubricato *Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche*:

La comparazione tra le formulazioni contenute nel capo n. 4.3. della disciplina vigente, rubricato *Tutela igienico- sanitaria degli alimenti di origine animale* e le formulazioni contenute nella sez. E Allegato n. 1 dell'ipotesi di nuova disciplina, rubricata *Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori* (apparentemente non del tutto coincidenti) richiedono comunque specifiche conoscenze tecniche, ulteriori rispetto a quelle chieste per la redazione di un parere legale. Sul punto pertanto ci si riserva di approfondire ulteriormente lo studio della questione.


### Conclusione

Il generale criterio interpretativo che impone di leggere gli atti normativi alla luce dei documenti (relazioni) che li accompagnano suggerisce di leggere l'ipotesi normativa di cui si discute in continuità con la vigente disciplina (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001). In questa prospettiva – a prescindere dalla nuova collocazione di alcune prestazioni e dalla loro nuova (eventuale) formulazione – lo spettro dei LEA attualmente erogati dai servizi veterinari dovrebbe rimanere nella sostanza immutato.

Peraltra proprio la nuova formulazione di alcune prestazioni e la loro suddivisione in punti diversi dello schema sono elementi che potrebbero suggerire interpretazioni della nuova disciplina in senso anche difforme rispetto a quella attualmente vigente. Le conoscenze tecniche specifiche che la comprensione delle espressioni utilizzate in entrambe le discipline richiedono non permettono al momento una precisa prognosi circa il significato (più o meno ampio) che le stesse potrebbero assumere.

Risulta, a parere dello scrivente, opportuna una ulteriore verifica che valuti, in riferimento alle tecniche veterinarie specificatamente richiamate, quali possano essere le

applicazioni della disciplina così come riformulata nel trattato schema, riportato al livello pratico e organizzativo.



Avv. Lucia Monacis